



CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 67 DEL 05/12/2023

AREA AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

Responsabile: BOVARA ALESSANDRA

OGGETTO: Affidamento del servizio di telefonia mobile mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 9"

CIG: Z573D85C13

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE

Arch. Alessandra Bovara

DATO ATTO:

- della competenza della scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 5/05/2022 e della vigente normativa;
- che non esiste conflitto d'interesse fra i firmatari del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

PREMESSO che

- in data 16/11/2023 è scaduta la convenzione Consip "Telefonia mobile 8";
- con nota prot. cons. n.1184 del 14/11/2023 è stata richiesta la proroga tecnica – alle stesse condizioni economiche e tecnico-operative tuttora in essere – del Contratto attuativo Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" n: 888012349305, fino all'attivazione della Convenzione "Telefonia Mobile 9";

DATO ATTO che dal 16/11/2023 è attiva la convenzione Consip "Telefonia mobile 9" per la gestione dei servizi di telefonia, il noleggio e manutenzione dei dispositivi radiomobili (telefoni e tablet di diverse categorie), oltre ad altri servizi aggiuntivi, con il fornitore ivi indicato (VODAFONE S.p.A.) e che pertanto è possibile aderire alla stessa mediante la migrazione delle utenze del Consorzio Universitario Piceno dalla vecchia alla nuova Convenzione;

DATO ATTO che allo stato attuale l'Ente ha attive n. 2 utenze con n. 2 terminali ma che si intende mantenere un'unica utenza con un unico terminale;

TENUTO CONTO che la Convenzione Consip in esame ha la durata di 24 mesi (prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi) decorrenti dall'attivazione;

CONSIDERATO che l'importo massimo stimato per l'adesione alla Convenzione Consip "Telefonia MOBILE 9" per il periodo di 24 mesi è pari ad € 348,00 oltre IVA e che comprensivo della proroga di 6 mesi è pari a € 435 oltre IVA;

VISTI:

- l'art. 49 del d.lgs. 36/2023 secondo il quale il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'art.48, comma 1 del d.lgs. 36/2023 il quale dispone che l'affidamento dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II quali: risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale;
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
"b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'art.17 del D. Lgs. n.36/2023 che prevede che: - 1. prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; - 2. in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;

VISTI:

- la legge 30 luglio 2004, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) che prescrive che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101";
- la legge finanziaria del 2010 (articolo 2, comma 225, legge 23/12/2009, n. 191) che

prescrive che le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi agli accordi quadro conclusi dalla Consip SpA o in alternativa adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro;

- l'art. 1, comma 449 della legge 296/2006 che prescrive che "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.";
- la legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare il comma 7 dell'art. 1, il quale prevede che, le amministrazioni pubbliche, relativamente alle categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che dispone l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che:

- l'art. 26 della L. n. 488/99 ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni individuate dall' art. 1 D.Lgs. 165/2001;
- che il Ministero ha affidato alla CONSIP S.p.A. la conclusione, per conto del ministero medesimo e delle altre amministrazioni come sopra individuate, di convenzioni per l'acquisto dei beni e dei servizi di cui all' art. 26 della L. 488/99;
- che in attuazione di quanto sopra la CONSIP S.p.A. ha proceduto, tra l'altro, all'individuazioni di fornitori per la gestione dei servizi di telefonia, il noleggio e manutenzione dei dispositivi radiomobili (telefoni e tablet di diverse categorie), oltre ad altri servizi aggiuntivi;
- che la società VODAFONE S.p.A. CF:93026890017, PI: 08539010010 è risultata aggiudicataria per il lotto unico;

CONSTATATO che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa rispetto ad un'autonoma procedura d'acquisto;

DATO ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale;

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 192 del DLgs 267/2000 sono i seguenti:

- a) finalità dell'affidamento: mantenere la migliore funzionalità degli uffici e servizi;

- b) oggetto del contratto: fornitura utenza, telefonino e manutenzione per 24 mesi (prorogabile di ulteriori 6 mesi);
- c) modalità affidamento: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D. Lgs. n.36/2023 mediante adesione a convenzione Consip;

CONSIDERATO:

- a) forma del contratto: il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura messo a disposizione dalla piattaforma di e-procurement;
- d) clausole ritenute essenziali: competenza e requisiti del fornitore accertati da Consip spa;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica del DURC e delle annotazioni riservate Anac;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010 *"al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)...."* che nel caso in specie è il seguente:

- Z573D85C13;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 26 del 19 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 310, denominato "Spese per internet e videoconferenza" del bilancio di Previsione 2023-2025, competenza 2024-2025 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:

- gli articoli 107, 109 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 23 del d. lgs 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 37 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs 36/2023 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e l'art. 28 del D.Lgs 36/2023 in materia di trasparenza dei contratti pubblici;
- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e smi, nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno";

D E T E R M I N A

1. di aderire alla convenzione Consip "Telefonia mobile 9", lotto unico, per il periodo di 24 mesi, attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa complessiva massima stimata così specificata, oltre IVA di legge:

a) Servizio telefonia mobile € 348,00

2. di impegnare la spesa complessiva di € 424,56 IVA inclusa sul cap. n. 310, denominato "Spese per internet e videoconferenza" del Bilancio di Previsione 2023-2025 come segue:
 - Euro 174,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 212,28 anno 2024;

- Euro 174,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 212,28 anno 2025;
- 3. di dare atto che il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 6 mesi e si procederà con successivo atto all'impegno di spesa relativo;
- 4. di liquidare mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato al presente affidamento, a servizio eseguito su presentazione di regolare fattura che dovrà riportare l'oggetto dell'affidamento e il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), a seguito di attestazione della regolare esecuzione del servizio svolto e congruità dei prezzi applicati da parte del RUP;
- 5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
- 6. di attestare, ai sensi dell'art. 10 c. 3 del decreto legislativo 118/2011 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 7. di dare atto che l'impegno di spesa si rende necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
- 8. di dare atto che la presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- 10. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto è il Responsabile dell'Area Amministrativo-Istituzionale, arch. Alessandra Bovara, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023, che svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 8 c. 3 allegato 1.2 d. lgs 36/2023;
- 11. di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23, 37 e 9-bis del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023;
- 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente entro i termini di legge;
- 13. di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile del servizio finanziario;
 - al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati;
 - all' Amministrazione.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.999		01.08	310		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
48	N. 0	€ 212,28	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

VODAFONE
Codice Fiscale: **93026890017** - P.Iva: **08539010010**

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento del servizio di telefonia mobile mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 9"

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.999		01.08	310		2025

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
49	N. 0	€ 212,28	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

VODAFONE

Codice Fiscale: **93026890017** - P.Iva: **08539010010**

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento del servizio di telefonia mobile mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 9"

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BOVARA ALESSANDRA**

**IL RESPONSABILE DI AREA
BOVARA ALESSANDRA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)